




# Codice dei valori






## Indice

1. Statuto
2. Regolamento
3. Codice etico





## Articolo 1

### Denominazione e sede

**1.1** E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del cod. civ., un Consorzio con attività esterna per la gestione dei RAEE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominato "ECOLIGHT" nel seguito del presente Statuto "Consorzio", con sede legale ed ufficio siti in Milano.

**1.2** Il Consorzio può avere una o più sedi operative in Italia e può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali.

## Articolo 2

### Durata

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2033. La durata del Consorzio può essere prorogata ed il Consorzio può sciogliersi ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 20.

## Articolo 3

### Scopi

**3.1** Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti (di seguito per brevità "RAEE") derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale, definite alla lettera a), articolo 3.1 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 come "le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del summenzionato Decreto Legislativo e "progettate per essere usate con una tensione non superiore a

1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua."

**3.2** Il Consorzio è altresì costituito per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché di quelli stabiliti dalla legislazione di recepimento nazionale DLgs 188/08 sullo stesso argomento. In particolare, il Consorzio potrà svolgere tutte le attività necessarie o propedeutiche alla corretta attuazione da parte dei Consorziati delle norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori, con particolare riferimento alle norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.

**3.3** Il Consorzio può inoltre svolgere le attività in materia di REACH, di cui al Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

**3.4** A tale fine e nell'ambito dei propri scopi il Consorzio:

**3.4.1** organizza, assicura e promuove: (i) la raccolta dai centri di raccolta situati sul territorio nazionale; (ii) il trasporto e la cessione alle imprese che ne effettuano il riciclo e lo smaltimento; (iii) il riciclaggio e lo smaltimento; (iv) campagne di informazione agli utenti ed ai consumatori;

**3.4.2** cura la diffusione delle notizie e mantiene i Consorziati informati circa tutte le attività del Consorzio;

**3.4.3** vigila sull'effettiva applicazione della normativa in materia di riciclaggio e smaltimento e promuove le iniziative eventualmente opportune o necessarie al fine di evitare il crearsi di situazioni di svantaggio a danno dei Consorziati;

**3.4.4** svolge tutte le altre attività necessarie o prope-



deutiche per finalizzare la realizzazione di quanto sopra elencato.

**3.5** Per il raggiungimento delle suddette finalità, il Consorzio:

**3.5.1** tiene gli opportuni contatti con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;

**3.5.2** promuove e conclude accordi con imprese pubbliche e private per la migliore gestione, sul territorio nazionale, della raccolta dei RAEE, delle Pile e degli Accumulatori;

**3.5.3** svolge attività di intermediazione autorizzata nel campo dei servizi di recupero e smaltimento;

**3.5.4** stipula appositi accordi con le imprese pubbliche e private che effettuano il riciclo e lo smaltimento in zone determinate sull'intero territorio nazionale;

**3.5.5** raccoglie, anche mediante soggetti terzi a ciò delegati, i dati e le informazioni di cui al successivo art. 6;

**3.5.6** organizza e gestisce campagne pubblicitarie relative al sistema di gestione e smaltimento;

**3.5.7** promuove e organizza corsi, seminari e convegni.

**3.6** Il Consorzio può inoltre svolgere ogni attività che si renda necessaria o utile per il conseguimento dello scopo consortile.

**3.7** Il Consorzio agisce nei confronti dei terzi in nome proprio ma nell'interesse dei Consorziati.

#### **Articolo 4 Consorziati**

**4.1** Possono far parte del Consorzio, qualora operanti sul territorio italiano: a) i produttori, gli importatori e chiunque fabbrica e vende o rivende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori; altri eventuali partecipanti accettati dall'Assemblea.

**4.2** Il numero dei Consorziati è illimitato.

#### **Articolo 5 Ammissione al Consorzio e attribuzione della fascia di appartenenza**

**5.1** La richiesta di ammissione al Consorzio dovrà essere redatta per iscritto dall'interessato, indirizzata al Presidente del Consorzio e corredata di:

- una dichiarazione impegnativa di conoscenza ed accettazione integrale dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento;

- una dichiarazione nella quale il Consorziato richiedente l'ammissione dichiara al Consorzio la fascia di fatturato relativo al territorio italiano nella quale si colloca al fine di determinare la quota associativa annua ed i relativi voti;

- una dichiarazione con cui si attesta che la società richiedente l'ammissione svolge effettivamente un'attività che legittima la sua partecipazione al Consorzio

e che non versa in una situazione di liquidazione, fallimento, o in altra procedura concorsuale.

**5.2** Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente.

La domanda di ammissione risulterà accettata qualora sulla stessa sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12.

**5.3** in ogni caso, l'appartenenza al Consorzio si perfeziona con il versamento della quota di adesione e della quota associativa annua, secondo quanto stabilito al successivo art. 18.

#### **Articolo 6 Diritti ed obblighi dei Consorziati**

**6.1** Tutti i Consorziati, se in regola con il pagamento delle quote di adesione, associative e di smaltimento e degli eventuali altri contributi loro richiesti, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il loro voto. Tutti i Consorziati hanno diritto ad essere informati in merito alle attività del Consorzio.

**6.2** I Consorziati si obbligano:

- all'atto dell'ammissione al Consorzio, a pagare la quota di adesione dovuta da ciascuno nonché le quote associative e di smaltimento come previsto dal successivo art. 18;

- a fornire le garanzie eventualmente richieste dal Consorzio, in conformità al Regolamento, per la tutela dei diritti del Consorzio;

- a sottoporsi a tutti i controlli, da parte del Consiglio di Amministrazione o di terzi a ciò delegati, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

- a trasmettere al Consorzio e/o al soggetto terzo a ciò delegato e previamente indicato ai Consorziati ai sensi del presente Statuto e del Regolamento, i dati e le informazioni richiesti per gli scopi del Consorzio;

- a rispettare le norme del presente Statuto, nonché tutte le delibere adottate dagli organismi del Consorzio, in applicazione dello Statuto stesso;

- a tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Consorziati e del Consorzio;

- a favorire gli interessi del Consorzio.

**6.3** I Consorziati devono prontamente comunicare al Consiglio di Amministrazione qualsivoglia situazione o circostanza che possa inficiare il loro permanere presso il Consorzio.

**6.4** I Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio ai sensi dell'art. 3.

**6.5** I Consorziati sono autorizzati a menzionare la loro partecipazione al Consorzio e ad utilizzare, unitamente ai propri, il marchio/logo del Consorzio, in occasione delle campagne d'informazione relative all'attività del Consorzio, di cui all'art. 3.

#### **Articolo 7 Recesso ed esclusione dei Consorziati**

**7.1** Ciascun Consorziato può recedere dal Consorzio in qualunque momento, previa comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata a.r. all'attenzione del Presidente. Il recesso diviene automaticamente operativo a far data dal trentesimo giorno dopo l'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di comunicazione del recesso; in ogni caso il Consorziato recedente dovrà assolvere tutte le obbligazioni in corso alla data di efficacia del recesso, assunte nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e di terzi.

**7.2** L'esclusione di un Consorziato può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consorziato:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;

b) si sia reso insolvente nei confronti del Consorzio o degli altri Consorziati;

c) abbia arrecato un danno al Consorzio;

d) abbia posto in essere attività o comportamenti incompatibili con gli scopi del Consorzio e con i principi di cui al presente Statuto;

e) abbia richiesto o sia stato ammesso ad una procedura concorsuale o sia in liquidazione.

**7.3** La delibera di esclusione sarà notificata al Consorziato escluso e per conoscenza al Comitato di Vigilanza e Controllo. In ogni caso il Consorziato escluso dovrà assolvere tutte le obbligazioni in corso alla data di efficacia dell'esclusione, assunte nei confronti del Consorzio, degli altri Consorziati e di terzi.

#### **Articolo 8 Trasferimento d'azienda**

**8.1** Il trasferimento a qualunque titolo del ramo d'azienda rilevante ai fini del Consorzio e/o dell'azienda di un Consorziato, comporta per il nuovo titolare dell'impresa cessionaria il subentro nel contratto di Consorzio ai sensi dell'art. 2610 c.c. .

**8.2** L'ammissione al Consorzio è tuttavia condizionata alla previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza, in capo all'impresa cessionaria, dei requisiti d'ammissione richiesti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto ed alla previa delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione presa con il voto favore-

vole della maggioranza dei suoi membri.

**8.3** Il Consorziato cedente ed il Consorziato cessionario sono responsabili in solido per tutto quanto dovuto da parte del Consorziato cedente, in virtù del presente Statuto, al Consorzio o agli altri Consorziati.

#### **Articolo 9 Sanzioni**

**9.1** In conseguenza di comportamenti di un Consorziato non conformi a quanto previsto nel presente Statuto, consistenti in inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi e su delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) il pagamento di un importo pari agli interessi calcolati sulla somma dovuta al tasso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231 per ogni giorno di ritardo;

b) per ritardi superiori a 60 giorni, il pagamento di un importo pari agli interessi calcolati sulla somma dovuta al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231 incrementato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo.

**9.2** Ogni sanzione comminata ad un Consorziato potrà essere notificata per conoscenza al Comitato di Vigilanza e Controllo.

#### **Articolo 10 Organi del Consorzio**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Direttore;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 11 Assemblea dei Consorziati**

**11.1** Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, tutti i Consorziati in regola con i versamenti delle quote, delle sanzioni loro comminate ai sensi dell'art. 9 e degli ulteriori contributi loro richiesti.

**11.2** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le delibere da questa assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissidenti.

**11.3** Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

**11.4** L'intervento in Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta. Ogni partecipante all'Assemblea può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe.

**11.5** L'Assemblea è convocata, a mezzo fax o e-mail nel luogo indicato nell'avviso che deve contenere, altresì, l'ordine del giorno e la data fissata per la seconda convocazione. L'avviso deve essere inviato a cura del Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

**11.6** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, ovvero, senza indugio, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un numero di Consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nel giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

**11.7** Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando è rappresentata, anche per delega, più della metà dei voti complessivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti alla riunione.

**11.8** Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Statuto, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in riunione.

**11.9** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, delle deleghe e del diritto d'intervento e di voto all'Assemblea.

**11.10** L'Assemblea delibera sulle materie previste dalla Legge, nonché sulle altre questioni di volta in volta indicate all'Ordine del Giorno. In particolare, l'Assemblea:

**11.10.1** nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in carica ed il numero;

**11.10.2** delibera la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**11.10.3** ratifica la nomina di Consiglieri sostituiti dal Consiglio di Amministrazione;

**11.10.4** approva il Regolamento redatto a cura del Consiglio di Amministrazione;

**11.10.5** nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

**11.10.6** approva il bilancio del Consorzio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

**11.10.7** approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di adesione, le quote associative annuali e le quote di smaltimento, ai sensi del presente Statuto, nonché gli ulteriori contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

**11.10.8** delibera sulle questioni attinenti le eventuali modifiche dell'atto costitutivo, del presente Statuto e dello scioglimento del Consorzio.

**11.11** Le delibere relative alle modifiche dello Statuto sono validamente prese con il voto favorevole dei Consorziati che rappresentano almeno 3/4 dei voti rappresentati in riunione.

**11.12** E' ammessa la possibilità che le Assemblee del Consorzio si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Direttore di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Direttore.

**11.13** I Consorziati che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono decidere in merito alle materie di cui all'art. 11.10, ad eccezione di quelle di cui all'art. 11.10.7 tramite la procedura della consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, per email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al loro domicilio. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I Consorziati hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine indicato deve essere considerata come astensione. Spetta al Presidente ovvero al Vice Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Consorziati e ai membri del Consiglio di Amministrazione. La delibera viene assunta quando si riceve almeno la metà più uno dei voti disponibili e i voti favorevoli risultino di numero maggiore rispetto a quelli contrari. Tutti i documenti trasmessi alla sede del Consorzio relativi alla formazione della volontà dei Consorziati devono essere conservati presso il Consorzio. Le decisioni assunte ai sensi del presente art. 11.13, devono essere trascritte senza indugio nel libro Assemblee.

## Articolo 12

### Consiglio di Amministrazione

**12.1** Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze descritte al precedente art. 11, durano in carica tre anni, il loro mandato termina con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di cui al terzo esercizio e sono rieleggibili.

**12.2** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro dei suoi membri. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta anche via e-mail, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

**12.3** Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e possono svolgersi anche a mezzo di videoconferenza purché a ciascun membro sia assicurata la possibilità di intervenire liberamente e di essere costantemente visibile da tutti gli altri membri. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove erano presenti contemporaneamente il Presidente ed il Direttore. Le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino tutti i suoi componenti sono comunque valide, anche in assenza di convocazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione precedente quello in carica.

**12.4** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio di Amministrazione presenti in riunione. Nel caso i membri del Consiglio siano in numero pari, il voto espresso dal Presidente varrà doppio ai fini dell'approvazione della delibera. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate su un apposito libro dei verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Direttore.

**12.5** Non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto.

**12.6** I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio stesso che provvederà alla loro sostituzione.

Qualora tuttavia, per dimissioni o altra causa, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

**12.7** Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione svolgono le funzioni loro attribuite a titolo gratuito salvo diversa decisione dell'Assemblea; è fatto salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle medesime funzioni.

**12.8** Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente che svolgono le attività di Presidente e Vice Presidente del Consiglio nonché dell'Assemblea;

b) nomina il Direttore Generale e ne stabilisce il compenso;

c) delibera la revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore;

d) amministra il Consorzio provvedendo alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio con i poteri più ampi consentiti dalla legge e dal presente Statuto;

e) determina le quote di adesione, le quote associative annuali, le quote di smaltimento e gli ulteriori versamenti dovuti dai Consorziati e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

f) predispose il bilancio del Consorzio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

g) esercita un'attività di controllo sui Consorziati, ove necessario con l'ausilio del Comitato di Vigilanza e Controllo;

h) adotta le sanzioni da irrogare nei confronti dei Consorziati ai sensi dell'art. 9;

i) provvede alla redazione di un Regolamento Interno al Consorzio da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

j) delibera in merito all'esclusione di un Consorziato o all'ammissione di nuovi Consorziati;

k) provvede agli adempimenti pubblicitari relativi al contratto di consorzio ed alle sue successive modifiche.

## Articolo 13

### Presidente

**13.1** Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

**13.2** Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, può impegnare validamente con la propria firma il Consorzio.

**13.3** Spetta al Presidente: a) la firma sociale; b) la rappresentanza, anche processuale, del Consorzio; c) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; d) esercitare i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; e) sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

**13.4** In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente, il quale,

con la propria firma attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza o l'impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Direttore del Consorzio.

#### **Articolo 14**

##### **Vice Presidente**

Il Vice Presidente del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

#### **Articolo 15**

##### **Il Direttore**

**15.1** Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

##### **15.2** Il Direttore:

- a) cura la costante informazione dei Consorziati in merito a questioni di interesse comune nonché a questioni attinenti il Consorzio;
- b) ha il compito di coordinare le attività del Consorzio;
- c) mantiene i contatti con tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) con cui il Consorzio può entrare in contatto;
- d) provvede alla gestione e conservazione della documentazione del Consorzio;
- e) svolge tutti gli altri compiti affidategli dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- f) provvede, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, agli incassi ed ai pagamenti;
- g) tiene in regola i documenti amministrativi del Consorzio.

**15.3** Per le funzioni svolte, al Direttore verrà attribuito un compenso.

#### **Articolo 16**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti, in numero di tre membri e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Almeno due di essi debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397.2 c.c. I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria del Consorzio e riferiscono annualmente all'Assemblea dei Consorziati, con relazione scritta. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Hanno facoltà di fare inserire a verbale le loro eventuali osservazioni in materia che riguarda la loro attività. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni. Il loro mandato termina con l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di cui al terzo esercizio e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sull'osservanza delle leggi in materia fiscale

e del presente Statuto.

#### **Articolo 17**

##### **Anno sociale e bilancio di esercizio**

**17.1** L'anno sociale coincide con l'anno solare. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**17.2** Entro 2 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve redigere e depositare, previa approvazione dell'Assemblea, il bilancio annuale presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

#### **Articolo 18**

##### **Obblighi finanziari nei confronti del Consorzio**

**18.1** Ciascun Consorziato è tenuto a corrispondere al Consorzio le quote di adesione, le quote associative e le quote di smaltimento, secondo quanto stabilito in appresso.

**18.2** Tutti i Consorziati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, in misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio.

**18.3** I Consorziati sono inoltre tenuti al pagamento delle quote di smaltimento approvate dall'Assemblea su proposta dal Consiglio di Amministrazione.

**18.4** Le quote di smaltimento sono assegnate a ciascun Consorziato in base al proprio immesso annualmente sul mercato italiano.

**18.5** Le quote di smaltimento possono essere rideterminate ogni anno sulla base degli elementi di valutazione eventualmente aggiornati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, finalizzati alla definizione degli importi necessari alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento.

#### **Articolo 19**

##### **Fondo consortile**

**19.1** Il Fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di adesione consortile una tantum;
- b) dagli ulteriori contributi deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) dall'importo delle sanzioni eventualmente pagate dai Consorziati ai sensi dell'art. 9.

**19.2** E' fatto divieto di distribuzione di utili e di avanzi di esercizio ai Consorziati. Ogni eventuale residuo attivo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo.

#### **Articolo 20**

##### **Scioglimento del Consorzio**

**20.1** In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assem-

blea fisserà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore.

**20.2** L'eventuale residuo del fondo disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività esistenti, dovrà essere ripartito tra i Consorziati proporzionalmente alle quote di adesioni versate. Eventuali eccedenze saranno ripartite fra tutti i Consorziati e fino a concorrenza delle stesse.

#### **Articolo 21**

##### **Regolamento Interno**

Il Regolamento Interno (anche "Regolamento"), appositamente redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, contempla le disposizioni che regolano l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio.

#### **Articolo 22**

##### **Clausola Arbitrale**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto e all'esercizio dell'attività consortile ovvero tra i Consorziati, dovrà essere risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto indipendentemente dal numero delle parti, da tre Arbitri nominati dalla Camera Arbitrale.

#### **Articolo 23**

##### **Rinvio alle vigenti**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dell'ordinamento italiano in materia di consorzi.





#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Consorzio Ecolight (di seguito, "Consorzio"), il funzionamento interno del Consorzio.

#### **Articolo 2**

##### **Ammissione al Consorzio**

Per poter aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consorzio, redatta in conformità ai modelli di volta in volta predisposti .

La richiesta di adesione deve essere sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione, avendo verificato l'esistenza dei requisiti d'ammissione, procede ad inviare alla impresa richiedente una comunicazione scritta contenente l'indicazione degli importi che dovranno essere versati dall'impresa richiedente quale quota associativa annuale, nonché quali eventuali ulteriori contributi.

Sulla richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.

Contro l'eventuale decisione sfavorevole del Consiglio di Amministrazione non può essere proposto ricorso.

#### **Articolo 3**

##### **Consorziati**

Le imprese Consorziato sono suddivise in base al settore merceologico di attività e (se opportuno) in tre fasce, secondo la quota del rispettivo fatturato annuo

rilevante ai fini del Consorzio.

Le rispettive quote associative sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 4**

##### **Determinazione ed aggiornamenti delle quote di smaltimento**

Le quote di smaltimento che ciascun Consorziato dovrà corrispondere trimestralmente al Consorzio per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, sono determinate sulla base dei metodi di calcolo approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può verificare la corretta applicazione da parte dei Consorziati dei principi espressi dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché il corretto pagamento delle somme dovute al Consorzio, attivando ove necessario, tutti gli organismi preposti al controllo ai sensi di legge.

#### **Articolo 5**

##### **Quote di adesione annuale, quote associative annuali e ulteriori contributi**

Ciascun Consorziato deve contribuire alle spese relative al Consorzio, oltre che con il pagamento delle quote di smaltimento, anche con il versamento di una quota di adesione, una quota associativa annuale e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di smaltimento sono determinate in conformità a quanto stabilito all'art. 4.

La quota di adesione, la quota associativa annuale, nonché gli altri eventuali contributi, sono determinate



annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può richiedere a ciascun Consorzio chiarimenti ed informazioni al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi consortili e dei pagamenti.

Tutte le informazioni qui menzionate vengono gestite dal Consorzio in maniera tale da garantire la loro assoluta riservatezza e confidenzialità.

## **Articolo 6 Elezione del Consiglio di Amministrazione**

**6.1** Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, i Consorziati sono suddivisi in due categorie:

a) coloro i quali fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o pile o accumulatori recanti il loro marchio (nel seguito, per brevità, "Fabbricanti"); e b) coloro i quali rivendono con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o pile o accumulatori di altri fornitori, oppure importano o immettono per primi, nel territorio nazionale, AEE e/o pile o accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e ne operano la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (nel seguito, per brevità, "Rivenditori").

La qualità di Fabbricante o Rivenditore di ciascun singolo Consorzio è accertata dal Consorzio mediante autocertificazione raccolta a cura del Direttore.

**6.2** Salvo quanto disposto in questo paragrafo 6.2, il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, dei quali 7 (sette) eletti dai Fabbricanti e 4 (quattro) dai Rivenditori.

**6.3** All'interno della categoria dei Fabbricanti, al fine dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, i Consorziati sono divisi in sottocategorie corrispondenti alla fascia di fatturato di appartenenza, ed a ciascuna categoria o sottocategoria è attribuito il potere di eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione secondo lo schema seguente:

Fascia 0 Fabbricanti 1 membro  
Fascia A Fabbricanti 2 membri  
Fascia B Fabbricanti 4 membri  
Fascia unica Rivenditori 4 membri

**6.4** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente sollecita l'invio delle candidature da parte delle categorie e sottocategorie di Consorziati, restando inteso che le candidature dovranno essere inviate almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nessun Consorzio potrà proporre più candidati di quanti siano i posti in Consiglio di Amministrazione assegnati alla rispettiva categoria o sottocategoria di appartenenza.

Nel caso in cui la medesima persona venga candidata da Consorziati appartenenti a diverse categorie o sottocategorie, il candidato dovrà obbligatoriamente optare per una categoria o sottocategoria di sua scelta prima della votazione, a pena di nullità della sua candidatura. Le candidature dovranno essere accompagnate, oltre che dalle generalità, da un breve profilo di ogni singolo candidato nonché delle ulteriori informazioni che siano ritenute utili ai fini della candidatura.

Per ogni categoria e per ogni sottocategoria saranno ammesse ad elezione le candidature che abbiano un più ampio sostegno in termini di rappresentatività per quota di immesso al consumo.

**6.5** Non possono essere candidati soggetti che abbiano incarichi all'interno di organi gestionali o di controllo di società o enti che siano titolari di sistemi collettivi istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2005. Oltretutto causa di ineleggibilità, la sopra menzionata condizione è altresì causa di decadenza dall'incarico, salvo che l'interessato non comunichi al Consiglio di Amministrazione – alla prima riunione utile - di aver rinunciato alla nomina che è causa di decadenza.

**6.6** Qualora, nel termine previsto al precedente art. 6.4, per una categoria o sottocategoria venga presentata una lista di candidati (in numero pari ai posti assegnati a tale categoria o sottocategoria) che raccolga l'adesione preventiva (da esprimersi a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione documentabile) della maggioranza dei consorziati appartenenti a quella categoria o sottocategoria, allora quella categoria o sottocategoria non procederà a votazione ed i candidati così indicati saranno proclamati eletti in occasione dell'assemblea.

**6.7** Fuori del caso previsto dal precedente art. 6.6. e dopo l'eventuale proclamazione degli eletti partecipanti all'Assemblea in conformità a quanto ivi stabilito, vengono rese note a tutti i Consorziati le candidature ricevute, suddivise per categoria e per sottocategoria.

**6.8** La votazione avviene separatamente per le categorie e sottocategorie mediante l'utilizzo di schede di colore diverso o comunque riportanti la chiara indicazione della categoria e della sottocategoria elettorale di appartenenza. La votazione avviene mediante indicazione nominativa dei candidati prescelti da ciascun Consorzio, il quale potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere da parte della categoria o della sottocategoria di appartenenza. Per ciascuna categoria e sottocategoria, risulteranno eletti i candidati i quali avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, sarà eletto il candidato più anziano.

**6.9** Con riferimento ai Fabbricanti, nel caso in cui a) non

siano state presentate candidature per una particolare sottocategoria oppure b) nessun consorzio di una particolare sottocategoria sia presente alla votazione, i seggi attribuiti a quella sottocategoria verranno automaticamente attribuiti come segue, comunque nel rispetto della categoria di appartenenza:

i) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia 0 verranno attribuiti alla fascia A;  
ii) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia A verranno attribuiti alla fascia 0;  
iii) i seggi pertinenti alla sottocategoria relativa alla fascia B verranno attribuiti alla fascia A.

**6.10** All'interno del Consiglio di Amministrazione così eletto, il Presidente del Consorzio viene scelto tra i membri eletti dai Fabbricanti; il Vice Presidente del Consorzio viene scelto invece tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dai Rivenditori.

**6.11** Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipi per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, tale membro sarà considerato automaticamente decaduto dalla carica e sarà sostituito dal Consiglio stesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 12.6 dello Statuto.

## **Articolo 7 Controllo e Sanzioni**

Il Consiglio di Amministrazione esercita, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dei Consorziati, delle obbligazioni assunte con l'adesione al Consorzio; in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni comunicate da ciascun Consorzio nonché eventuali inadempimenti nei versamenti delle quote e degli altri contributi.

I controlli e le verifiche del Consiglio di Amministrazione circa la veridicità delle informazioni che i Consorziati sono tenuti obbligatoriamente a fornire, al fine della determinazione delle loro quote di smaltimento possono essere effettuati attivando tutti gli organismi di controllo preposti ai sensi di legge, tra i quali il Comitato di Vigilanza e Controllo.

A tal fine, tutti i Consorziati si impegnano a consentire nelle normali ore lavorative e dietro preavviso scritto di almeno tre giorni, l'accesso ai loro locali e alle loro scritture contabili. Ciascun Consorzio si impegna a collaborare ai fini delle attività di ispezione.

Qualora dall'attività di controllo, dovesse risultare la non veridicità delle informazioni fornite da un Consorzio, quest'ultimo dovrà sostenere le spese relative all'ispezione e corrispondere al Consorzio la differenza tra quanto pagato in base alle dichiarazioni non veritiere

e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse comunicato informazioni veritiere sin dalla data della prima richiesta maggiorate del 100%.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento del Consorzio, provvede senza indugio a contestare tale inadempimento ed assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per provvedere. Qualora il Consorzio non provveda nel termine anzidetto, il Consiglio di Amministrazione può disporre che siano comminate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 dello Statuto, comunicando ogni inadempimento al Comitato di Vigilanza e Controllo.

## **Articolo 8 Libri consortili**

Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:

- il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorzio, la data di adesione al Consorzio, la quota di adesione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla conservazione dei libri provvede il Direttore del Consorzio.

Ciascun Consorzio ha il diritto di esaminare presso la sede del Consorzio i libri Consortili.

## **Articolo 9 Marchio consortile**

**9.1** Il Marchio consortile (di seguito "Marchio") è costituito dalla dicitura ECO LIGHT di colore blu, pantone di riferimento 2945C; le due parole ECO e LIGHT, sono separate da un segno grafico sfumato di colore giallo, come da allegato al presente Regolamento ("Allegato 1") del quale forma parte integrale e sostanziale. La domanda di registrazione del marchio è stata depositata alla CCIAA di Milano per l'invio all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ministero delle Attività Produttive in Roma) in data 04.06.2004 con No. MI2004C005767.

**9.2** I Consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio è l'esclusivo titolare del Marchio sul quale i Consorziati non vantano alcun diritto o titolo o interesse. Qualsiasi avviamento correlato al Marchio è di esclusivo beneficio del Consorzio.

L'uso del Marchio è consentito esclusivamente ai Consorziati, salvo espressa deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità espressamente indicate di volta in volta.

**9.3** Fermo restando quanto precede, i Consorziati si obbligano a non registrare e/o utilizzare, in Italia o all'e-

stero, il Marchio o qualsiasi altro marchio simile o che possa essere confuso con il Marchio stesso.

**9.4** I Consorziati si obbligano a non commettere alcun atto che possa arrecare danno alla reputazione ed alla rinomanza del Marchio o al Consorzio in generale. Il Consorzio provvederà, utilizzando il Fondo consortile o gli ulteriori versamenti eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione al pagamento delle tasse necessarie per mantenere in vigore il Marchio.

Nel caso in cui alcuno dei Consorziati venisse a conoscenza di violazioni da parte di terzi dei diritti del Consorzio in relazione al Marchio, informerà immediatamente il Consorzio e presterà la propria collaborazione alle azioni che quest'ultimo decidesse di avviare per tutelare il Marchio.

#### Articolo 10

##### Marchi dei Consorziati

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i Consorziati autorizzano il Consorzio ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi esclusivamente (i) all'interno di brochures o di altro materiale informativo o pubblicitario ai fini dello svolgimento delle campagne pubblicitarie ed informative nonché di corsi e convegni di formazione organizzati e promossi dal Consorzio nell'ambito del proprio oggetto consortile e/o (ii) unitamente al Marchio.

Con riferimento ai marchi dei Consorziati, il Consorzio riconosce espressamente che degli stessi sono titolari i Consorziati e che con il Consorzio, in virtù del presente Regolamento e della partecipazione dei Consorziati al Consorzio, non diventa titolare di alcun diritto o titolo o interesse sui marchi.

I Consorziati terranno in ogni caso il Consorzio manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, danno o costo derivante (anche indirettamente) da eventuali rivendicazioni o contestazioni avanzate da terzi in relazione all'utilizzazione dei marchi, così come disposto dal presente articolo. A tale scopo, i Consorziati si impegnano, dietro richiesta scritta del Consorzio, ad intervenire a proprie cure e spese (e per quanto di rispettiva competenza) in tutti i giudizi che dovessero essere promossi nei confronti del Consorzio in relazione all'uso dei marchi dei Consorziati.

#### Articolo 11

##### Rapporto con soggetti terzi non Consorziati

**11.1** Al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto, il Consorzio terrà contatti con organismi nazionali ed internazionali così come individuato al medesimo art. 3 ed altresì promuoverà e concluderà accordi con imprese pubbliche e private autorizzate a svolgere un'attività di raccolta, trasporto e riciclo di rifiuti.

**11.2** La scelta del Consorzio relativamente ai soggetti

terzi con cui contrattare, sarà sempre ispirata al pieno rispetto delle normative in vigore e si svolgerà nell'ottica della riduzione dei costi a carico dei Consorziati.

#### Articolo 12

##### Informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

**12.1** Il Consorzio in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Consorziati, agirà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di attuazione in materia di tutela dei dati personali.

**12.2** I dati che ciascun Consorziato comunica al Consorzio in qualità di interessato, sia all'atto di adesione che in occasione di specifiche richieste del Consorzio, saranno trattati con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati saranno trattati per le sole finalità di adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi, per finalità relative alla gestione amministrativa, contabile, contrattuale, per l'esecuzione dei servizi e per lo svolgimento di campagne pubblicitarie o attività similari, per la fatturazione ed i pagamenti, per l'archiviazione storica degli stessi e per la gestione del contenzioso.

Il conferimento dei dati da parte dei Consorziati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo in tal senso. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati obbligatori potrebbe costringere il Consorzio ad apprenderli da terze fonti (ove lecitamente possibile), ovvero potrebbe comportare la mancata instaurazione o esecuzione del rapporto consortile. L'eventuale rifiuto da parte dei consorziati a fornire dati per i quali non sia previsto un obbligo normativo in tal senso, ma strettamente funzionali all'esecuzione delle formalità di adesione al Consorzio ed allo svolgimento delle attività da parte del Consorzio per conto dei Consorziati, potrebbe comportare l'impossibilità di aderire al Consorzio e/o la mancata esecuzione dei servizi in favore dei Consorziati.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e trattati per conto del Consorzio da parte di società, Enti o professionisti incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano attività necessarie all'esecuzione dei servizi del Consorzio, inclusi lo sviluppo di campagne informative e pubblicitarie. I seguenti soggetti Terzi operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento: Autorità – Istituzioni Pubbliche, Banche, Istituti di Credito, collaboratori autonomi del Consorzio, professionisti, Società di revisione, fornitori di servizi. I dati potranno in oltre venire a conoscenza dei seguenti soggetti:

- Incaricati del trattamento dei dati del Consorzio;

- Eventuali responsabili del trattamento che dovessero essere designati dal Consorzio.

L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati è a disposizione presso la sede del Consorzio. I dati verranno trattati dal Consorzio per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti. I consorziati potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riservati in qualità di interessati dall'Articolo 7 del D. Lgs. 196/03.

Il Consorzio, quale Titolare, ha Sede in Via Monte Rosa 96, Milano.

#### Articolo 13

##### Comunicazioni

Ogni comunicazione diretta al Consorzio deve essere inviata all'indirizzo che segue:

Consorzio Ecolight

Via Monte Rosa, 96

20149 – Milano (MI)

indirizzo e-mail: ecolight@ecolightitaly.it

Tel. + 39 02 33600732


Fax.+ 39 02 3315870

#### ALLEGATO 1

##### Marchio Consortile



##### Riferimenti cromatici: PANTONE



##### QUADRICROMIA

Blu:	C 100	M 87	Y 11	N 3
Giallo:	C 0	M 16	Y 100	N 0
Grigio:	C 0	M 0	Y 0	N 70



Il presente documento è pubblico, a disposizione delle parti interessate.

Il Codice deontologico è approvato dal Consiglio Direttivo di Ecolight che ne verifica anche l'attuazione.

Per ogni punto del codice periodicamente viene preparato un piano di azione e vengono definiti degli indicatori di prestazione. Viene poi predisposto un Report dello stato di attuazione dei punti, che rimane a disposizione delle parti interessate.


Poiché il presente codice è stato approvato nel 2008, il relativo Report sull'attuazione sarà disponibile a partire dal 2009 e dopo l'approvazione del bilancio 2008.

Ecolight non ha scopo di lucro ed è costituito per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione sostenibili dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e a tal fine organizza, assicura e promuove la raccolta, il trasporto, la cessione, il riciclaggio e lo smaltimento dei RAEE.

Ecolight agisce sempre nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni attività muove dai principi ispiratori di Ecolight, ovvero: minimizzazione dell'impatto ambientale, minimizzazione dei costi, trasparenza, efficienza, condotta etica, coerenza interna e impegno a fornire strumenti semplici e di immediata comprensione.





## Ambiente

Tutte le attività di Ecolight devono essere indirizzate, nei loro effetti diretti ed indiretti, verso le soluzioni di minor impatto ambientale. In virtù di questo principio il Consorzio deve privilegiare la scelta delle soluzioni più efficienti per il recupero e reimpiego delle materie prime ricavabili dallo smaltimento dei RAEE, e deve organizzare al meglio la propria attività operativa, adottando, in particolare, soluzioni di trasporto a basso impatto.

## Costi

Ecolight deve costantemente operare in una logica di contenimento dei costi e di massima efficienza, al fine di fissare valori di eco - contributo minimi nell'interesse dei consumatori e del mercato.

## Trasparenza e accesso alle affermazioni

Per incrementare il rapporto fiduciario con tutte le parti interessate, Ecolight persegue una politica di trasparenza. Per questo vengono resi disponibili, possibilmente tramite il sito internet:

- dati economici di bilancio;
- impatti ambientali (anche indiretti) delle attività di Ecolight;
- stato di attuazione del presente codice deontologico;

Ecolight si impegna, fatto salvo il rispetto della riservatezza delle informazioni, a dare risposta alle domande poste dalle parti interessate sul sistema RAEE e sulle proprie attività.

## Comunicazione

Le comunicazioni di Ecolight sono finalizzate all'informazione, all'implementazione e alla sensibilizzazione sull'argomento RAEE e sono generalmente indirizzate:

- ai soci, per gli aggiornamenti normativi, la comunicazione di nuovi servizi, ecc.;
- ai potenziali nuovi soci;
- alla stampa ed ai portatori di interesse esterni (Organizzazioni non governative, Pubblica amministrazione, associazioni di consumatori, associazioni di categoria, ecc.);
- ai cittadini ed al mercato, per sensibilizzare l'opinione pubblica ed educare alla raccolta differenziata di RAEE.

A questo proposito, coerentemente con il principio indicato al punto 2 e per massimizzare l'efficacia delle azioni, Ecolight promuoverà campagne informative eventualmente in accordo con altri soggetti interessati.

## Personale

I processi e la struttura decisionale di Ecolight è improntata al principio di equità, di lealtà, di integrità morale. Il Consorzio nella gestione dei rapporti con i propri collaboratori promuove:

- le pari opportunità e la non discriminazione;
- la crescita del personale dal punto di vista professionale, economico, contrattuale;
- la sicurezza sui luoghi di lavoro.





## Fornitori e appaltatori

I fornitori di Ecolight devono aderire ai principi del presente codice etico e garantirne l'osservanza anche da parte di sub-fornitori, qualora questi prestino servizio per Ecolight.

Ecolight seleziona solo fornitori con elevati standard dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della condotta etica.

Ecolight si riserva di escludere i fornitori che non si adeguino agli standard ambientali e sociali richiesti dal Consorzio, anche a discapito della convenienza dell'offerta.

Ecolight assicura ai propri fornitori ed appaltatori contratti chiari e pagamenti certi.

## Soci

Il Consorzio integra nella propria compagine tutti gli attori coinvolti nella filiera di gestione dei rifiuti, annoverando fra i propri consorziati non solo produttori, ma anche distributori ed importatori, con l'obiettivo di favorirne l'integrazione nella gestione dei processi di rispettiva competenza.

Ecolight è sempre pronto ad accogliere nuovi soci senza discriminazione alcuna.

Sostiene e si prodiga per offrire servizi adeguati e rispondenti alle diverse esigenze dei suoi consorziati, siano essi grandi gruppi, imprese piccole o piccolissime.

Ecolight si impegna a fornire ai propri consorziati strumenti semplici e di immediata comprensione ed aggiornamenti costanti sulle novità del mondo RAEE e più in generale riguardanti l'ambiente.

Ecolight è fortemente attivo nello studio e nel perfezionamento di nuove prestazioni aggiuntive, per offrire ai propri soci un servizio sempre più completo in materia ambientale.

## Collaboratori

Ecolight partecipa a studi, pubblicazioni e ricerche in collaborazione con partner di alto profilo (Enti, istituti di ricerca, associazioni, ONG, università, ecc.) per mantenere e aggiornare sempre il suo ruolo di interlocutore serio e scientificamente affidabile.

## Entrata in vigore

Il presente Codice Etico entra in vigore il 29 maggio 2008; in ogni caso, il Consiglio Direttivo si assume l'impegno di modificarlo, ampliarlo ed aggiornarlo con le modalità di cui al proprio Statuto nel caso sorgessero nuove esigenze o intervenissero modificazioni, anche di natura normativa, ai presupposti su cui si basa il presente Codice Etico che dovessero rendere necessarie qualunque modificazione, ampliamento o aggiornamento del medesimo.



[www.ecolight.it](http://www.ecolight.it)

Consorzio Ecolight  
Via Monte Rosa, 96  
20149 Milano  
T +39.02.33600732  
F +39.02.3315870  
C.F./P.IVA 04357740960  
[ecolight@ecolightitaly.it](mailto:ecolight@ecolightitaly.it)

